

mento dell'onorevole Curioni, di sostituire nel secondo comma, alle parole: « Potranno unirsi », le parole: « Potranno entro un anno dall'attuazione della presente legge unirsi, ecc. »?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Poi viene l'emendamento concordato tra il Governo e la Commissione, di sostituire al capoverso terzo il seguente: « Alle Società di agenti di cambio, non è permessa l'assunzione di rappresentanti ».

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Sicuro, è una sostituzione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 62 così modificato.

#### Art. 62.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio, ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'articolo 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dalla attuazione della presente legge, unirsi in Società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Alle Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

La cauzione potrà essere unica, ma dovrà essere portata al massimo di lire centomila nel termine di un'anno dall'andata in vigore della legge.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 62 così modificato:

(È approvato).

#### Art. 63.

Non ostante il disposto dell'articolo 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, eserci-

tando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908, a condizione che esse posseggano i requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della Borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo.

La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'articolo 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 28.

Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'articolo 29, presentare i loro libri a termini degli articoli 30 e 49, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

A quest'articolo l'onorevole Curioni propone il seguente emendamento:

*Nel primo comma alle parole:* avessero fatto uso di tale facoltà almeno dal 1° gennaio 1908, *sostituire:* avessero fatto uso di tale facoltà prima del 16 maggio 1908, data della presentazione di questa legge.

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CURIONI. La ragione del mio emendamento è semplice. La data del 1° gennaio era stata adottata perchè evidentemente la legge era pronta per la sua presentazione fin da quel tempo, mentre poi per ragioni parlamentari la presentazione avvenne il 16 maggio. Ora non è affatto equo accordare questa specie di diritto transitorio dell'articolo 63 a tutti coloro che sono stati autorizzati fino al 1° gennaio 1908, e non a quelli che sono stati autorizzati dopo il 1° gennaio ma prima della presentazione della legge, poichè non si comprende come si possa chiudere l'esercizio di una professione a coloro che invece di avere sei mesi e un giorno di esercizio non hanno che sei mesi soltanto e non potevano immaginare allo inizio dell'esercizio della professione che venisse fuori una disposizione come questa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Curioni, accetto il suo emendamento.

CURIONI. Allora sta bene e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.